

ORDINANZA 2/BZ

Il Direttore Aeroportuale di Verona

Visto il Codice della navigazione;
Visto il D. L. 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 285/92 E RELATIVO
Regolamento di attuazione di cui a D.P.R. 16.12.95 n. 495;
Visti i verbali del Comitato di Sicurezza Aeroportuale dell'11 maggio e 21
giugno 2006, in cui si conveniva sulla necessità di creare una fascia di
sicurezza adiacente la recinzione perimetrale dell'aeroporto, come previsto
dalla scheda 7 del Programma nazionale di Sicurezza;
Vista la comunicazione della Società ADB spa prot. 0535/06/MK/mm del 27
Giugno 2006, di avvio dei lavori di realizzazione di tale fascia di sicurezza nel
tratto di recinzione tra l'hangar Pan e la caserma del Nucleo Elicotteri
Carabinieri;

ORDINA

Art. 1 E' vietata la sosta negli stalli lungo la rete di recinzione perimetrale
dell'aeroporto di Bolzano, individuati nella planimetria allegata alla presente
Ordinanza, per tutta la durata dei lavori citati in premessa.
Al termine dei lavori la Società ADB spa provvederà a trasmettere nuova
planimetria aggiornata, riportante il sistema di viabilità e sosta nell'area
aeroportuale aperta al pubblico.

Art. 2 la Società ADB spa provvederà alla apposizione di idonea segnaletica
verticale a norma del Codice della Strada.

Art. 3 I contravventori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni del
Codice della Strada. Per i veicoli lasciati in sosta si procederà alla rimozione
forzata.

Art. 4 La Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Municipale
provvederanno a fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 5 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna. Il divieto di cui all'art. 1 entrerà in vigore dopo 48 ore dalla apposizione della idonea segnaletica ai sensi dell'art. 2.

Il Direttore Aeroportuale
Dr.ssa Eleonora Italia

